



ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

STATUTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE E FORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Art. 1 - Denominazione e Sede

1. L'Organismo, costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova con delibere del 27 gennaio 2011, prende la denominazione di **"Organismo di Mediazione Forense e Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova"**.
2. L'Organismo ha la sua sede principale presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Piazza Portoria 1, 16121 Genova.

Art. 2 - Costituzione e Finalità

1. L'Organismo di Mediazione Forense e Formazione è costituito ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (come modificato dal Decreto Legislativo n. 216 del 27 dicembre 2024), e in conformità al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150.
2. L'Organismo svolge **in via esclusiva i servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti**.
3. L'Organismo dichiara la compatibilità della propria attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti, in quanto costituito da un ente pubblico quale l'Ordine Professionale.
4. L'Organismo **non presterà i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite**.

Art. 3 - Organi dell'Organismo

1. Gli organi dell'Organismo di Mediazione Forense e Formazione sono:
 - il Presidente
 - il Responsabile dell'Organismo
 - il Direttivo
 - il Responsabile Scientifico
 - la Segreteria
2. Il **Presidente** del Consiglio dell'Ordine in carica pro tempore detiene in via esclusiva la rappresentanza legale dell'Organismo di mediazione e formazione.

Organismo di Mediazione
aut. Ministero della Giustizia – P.D.G. 14.3.2011 reg. 172

16121 GENOVA – Palazzo di Giustizia – Piazza Portoria 1
tel. (+39) 010 566432 – mail: mediazione@ordineavvocatigenova.it – p.e.c.: mediazione@ordineavvgenova.it
www.ordineavvocatigenova.it – cod. fisc. 80030990107 – P.I. 02080000991



3. Il **Responsabile dell'Organismo** è nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine tra soggetti che ne abbiano i requisiti di legge e regolamentari, inclusa la qualifica di mediatore. Resta in carica per un anno o per la durata del mandato consiliare, è riconfermabile e revocabile per gravi motivi dal Presidente del COA o dal Consiglio. Il Responsabile dell'Organismo è inserito nell'elenco ministeriale previsto dalla normativa vigente.

4. Il **Direttivo** dell'Organismo di mediazione forense è composto da un minimo di tre membri e comunque in numero dispari se superiore, di cui uno è il Responsabile dell'Organismo con funzioni di presidente. I restanti membri sono nominati con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova tra esperti nella materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.

◦ Il direttivo resta in carica per la durata del mandato del Responsabile ovvero di quello consiliare del COA ed è riconfermabile.

◦ Il direttivo non ha poteri rappresentativi dell'Ordine e dell'Organismo di mediazione, ma esercita funzioni consultive per il buon funzionamento dell'organismo di mediazione. In particolare, svolge la sua funzione consultiva per: a) verifica dei requisiti di accreditamento dei mediatori, secondo quanto stabilito nelle disposizioni di legge e di regolamento e del Codice Etico e di Condotta; b) l'organizzazione e gestione del servizio di mediazione secondo quanto stabilito nelle disposizioni di legge e di regolamento; c) i pareri specificamente previsti nell'allegato regolamento di procedura ed ogni qualvolta ne sia richiesto dal presidente dell'ordine degli avvocati di Genova e dal responsabile dell'organismo di mediazione. I suoi pareri sono facoltativi e non vincolanti; d) compiere quant'altro necessario per il regolare funzionamento dell'organismo di mediazione in conformità alla legge, ai regolamenti inclusa la promozione, anche attraverso appositi incontri, corsi e seminari, della cultura e formazione professionale permanente dei mediatori.

5. Il **Responsabile Scientifico** dell'ente di formazione è nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine tra soggetti che ne abbiano i requisiti di legge e regolamentari, e in particolare di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie. Ha il compito di gestire e organizzare la formazione dei mediatori secondo la normativa vigente, stabilendo i programmi e scegliendo i formatori qualificati. Dura in carica un anno dalla nomina ed è riconfermabile.

6. La **Segreteria** è messa a disposizione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova. L'Organismo deve disporre di almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative, comprese le attività di segreteria.

Art. 4 - Requisiti per l'Iscrizione e il Mantenimento

L'Organismo si impegna a mantenere costantemente i requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza necessari per l'iscrizione e il mantenimento nel Registro degli Organismi di mediazione e nell'Elenco degli enti di formazione, come definiti dalla normativa vigente.

Art. 5 - Requisiti del Responsabile dell'Organismo

L'Organismo attesta per la figura del Responsabile dell'Organismo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente

Art. 6 - Requisiti dei Mediatori

L'Organismo indica i mediatori da inserire nei propri elenchi, attestando per ciascuno di essi i requisiti previsti dalla normativa vigente.



Art. 7 - Requisiti dei Formatori e del Responsabile Scientifico

L'Organismo attesta per ciascun formatore il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Obblighi di Trasparenza e Comunicazione

L'Organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 9- Disposizioni Finali

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova¹ e successiva comunicazione al Ministero della Giustizia, ai sensi della normativa vigente.
 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, e le altre norme applicabili in materia.
-

1. Come da modifica approvata nella riunione del COA in data 03 settembre 2025